

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 FEBBRAIO 2013

(proposta dalla G.C. 11 dicembre 2012)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria e al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	CURTO Michele	MORETTI Gabriele
ALUNNO Guido Maria	DELL'UTRI Michele	MUZZARELLI Marco
AMBROGIO Paola	GENISIO Domenica	NOMIS Fosca
APPENDINO Chiara	GRECO LUCCHINA Paolo	ONOFRI Laura
BERTHIER Ferdinando	GRIMALDI Marco	PORCINO Giovanni
BERTOLA Vittorio	LEVI Marta	RICCA Fabrizio
CARBONERO Roberto	LIARDO Enzo	SBRIGLIO Giuseppe
CARRETTA Domenico	LO RUSSO Stefano	SCANDEREBECH Federica
CASSIANI Luca	MAGLIANO Silvio	TRICARICO Roberto
CENTILLO Maria Lucia	MANGONE Domenico	VENTURA Giovanni
CERVETTI Barbara Ingrid	MARRONE Maurizio	VIALE Silvio
COPPOLA Michele		

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 36 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda - LAVOLTA Enzo - LUBATTI Claudio - PASSONI Gianguido - PELLERINO Mariagrazia - TEDESCO Giuliana - TISI Elide.

Risultano assenti dall'aula, i Consiglieri: D'AMICO Angelo - LEVI-MONTALCINI Piera - MUSY Alberto - PAOLINO Michele - TRONZANO Andrea.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI. RIDEFINIZIONE NUOVO INDICATORE ISEE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA PER SERVIZIO NIDI D'INFANZIA E RISTORAZIONE SCOLASTICA.

Proposta dell'Assessora Pellerino.

Premesso che:

- la Città di Torino ha regolamentato attraverso il sistema tariffario, il livello di contribuzione degli utenti dei servizi educativi alla copertura dei costi dei servizi, avvalendosi, fin dal 1999 per i soli nidi d'infanzia e dal 2002 per tutti gli altri servizi, dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (cosiddetto ISEE, come normato dai Decreti Legislativi 109/1998, 130/2000 e ss.mm.ii.);
 - con la deliberazione del Consiglio Comunale del 25 giugno 2012 n. 83 "INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO 2012 IN TEMA DI TRIBUTI LOCALI, TARIFFE, RETTE, CANONI ED ALTRE MATERIE SIMILI" per l'anno 2012 (mecc. 2012 02637/024) era stata indicata la volontà di giungere all'introduzione di un cosiddetto "ISEE convenzionale" (ISEC), nel caso di agevolazioni per servizi richiesti per i minori, che tenga conto del reddito di entrambi i genitori, anche qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia, in assenza di separazione legale o divorzio;
 - nella stessa deliberazione, al fine di uniformare il regime tariffario a criteri di maggiore progressività ed equità nei contributi richiesti alle famiglie, si era intervenuti da un lato con la rideterminazione della curva tariffaria, in un'ottica di maggiore progressività e solidarietà da parte delle classi cittadine più abbienti, dall'altro con un forte impulso all'attività di controllo delle dichiarazioni ISEE presentate dalle famiglie per ottenere benefici tariffari relative alla fruizione dei servizi di nidi d'infanzia, ristorazione scolastica e provvidenze in materia di diritto allo studio attraverso l'incrocio massivo fra le dichiarazioni dei redditi, le autocertificazioni ISEE e le risultanze dell'anagrafe sulla composizione dei nuclei familiari.
- Come è noto, il D.Lgs. 31 maggio 1998, n. 109 come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 che ha regolamentato l'ISEE, prevede che gli enti erogatori possano integrare i criteri della situazione economica prevedendo, in particolare, all'articolo 3, comma 2 che:
- gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione sociale agevolata, possono prevedere, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della Legge 449/1997, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), criteri ulteriori di selezione dei beneficiari, nonché particolari modalità di considerazione di rilevanti variazioni della situazione economica successive alla presentazione della dichiarazione;
 - per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della Legge 449/1997 assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta da quella stabilita dalla normativa vigente. In tal caso al nucleo familiare comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla Tab. 2.

L'applicazione oramai ultradecennale dello strumento dell'ISEE ha spinto diversi enti locali, anche in Piemonte, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, ad introdurre criteri

integrativi, in particolare, riguardo alla composizione del nucleo familiare di riferimento, che la normativa vigente definisce per la generalità dei servizi alla persona e che risulta parzialmente inadeguato per valutare appieno il settore dei servizi educativi a motivo della tipologia di utenza, costituita dai bambini.

In particolare si ritiene di individuare nel concetto di genitorialità l'elemento centrale cui fare riferimento per la definizione del nucleo familiare, e non già la convivenza.

D'altra parte è consolidato nel nostro ordinamento giuridico il dovere di entrambi i genitori di prendersi cura dei figli riconosciuti (obbligo di mantenimento, di educazione ed istruzione), indipendentemente dalla convivenza tra genitori, anche in presenza di situazioni conflittuali tra i genitori.

L'attuale normativa in materia di ISEE, invece, qualora i due genitori non sposati abbiano posto fine alla loro convivenza e dunque non risultino inseriti nello stesso stato di famiglia, esclude la presenza dell'altro genitore nel nucleo familiare di riferimento e dunque non prevede la possibilità di tenere conto della sua capacità contributiva ai fini del calcolo dell'ISEE.

Occorre inoltre tenere conto che l'esperienza maturata nell'ambito dei controlli delle dichiarazioni ISEE ha evidenziato numerosi casi di effettiva convivenza da parte dei genitori non sposati del minore che però non venivano dichiarati all'anagrafe cittadina, con l'obiettivo di evitare che tutti i componenti del nucleo familiare venissero computati al fine del calcolo dell'ISEE per la corretta attribuzione delle tariffe di contribuzione ai servizi educativi.

Al contrario, tale evenienza non è possibile nel caso di genitori coniugati, che, secondo la normativa ISEE, vengono comunque entrambi ricompresi in un unico nucleo familiare anche se risiedono in luoghi diversi. E' quindi evidente, e oltremodo difficilmente giustificabile, la disparità di trattamento che si verifica nel caso sopra descritto nei confronti dei genitori coniugati, rispetto ai genitori non coniugati, che attualmente caratterizza il sistema di valutazione della condizione economica fondata esclusivamente sull'ISEE che non risulta coerente con il principio sopra esposto.

Dall'analisi dei dati relativi alla composizione del nucleo familiare degli utenti dei servizi educativi ai fini ISEE, nell'anno scolastico 2011/2012, emerge un peso significativo di queste situazioni. I nuclei composti da un solo genitore risultano 4.917 su un totale di 30.275 nuclei familiari che presentano l'ISEE (ovvero circa il 16%), e di queste circa il 39% riguarda richiedenti celibi o nubili. Se si considera il solo servizio dei nidi d'infanzia, risultano 603 i nuclei monogenitoriali su un totale di 3.582 nuclei familiari che presentano l'ISEE, ovvero circa il 17% e di questi il 62% riguarda richiedenti celibi o nubili.

Considerato che l'incidenza della tipologia di nuclei con "genitore solo" - celibe o nubile - raggiunge il suo massimo nell'area dei nidi d'infanzia, si ritiene opportuno avviare in quest'area una sperimentazione dell' "ISEE Convenzionale" (cosiddetto ISEC, ovvero Indicatore Situazione Economica Convenzionale) che entrerà in vigore con la presentazione delle domande di iscrizione al servizio nidi d'infanzia per l'anno educativo 2013/2014. Per coloro che già frequentano i nidi

d'infanzia, l'applicazione dell'ISEE decorrerà dalla data di esecutività della presente deliberazione al momento della presentazione di una nuova dichiarazione ISEE.

Sulla base dei risultati ottenuti dalla sperimentazione si valuterà la fattibilità di estenderla anche agli altri servizi educativi, con particolare riguardo alla ristorazione scolastica, prevedendo tale attività all'interno delle convenzioni stipulate con i CAF.

Se in itinere dovessero intervenire innovazioni normative in tema di calcolo dell'ISEE che modifichino le disposizioni del D.Lgs. 109/1998 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi, tale sperimentazione sarà sospesa e di conseguenza troverà diretta applicazione la nuova normativa, riservando comunque a nuovo provvedimento il compito di disciplinare le modalità di dettaglio e la decorrenza degli effetti.

Pertanto, al fine di valutare pienamente la condizione economico-patrimoniale che determina l'attribuzione delle tariffe per l'accesso al servizio dei nidi d'infanzia, si ritiene opportuno adottare l'ISEE Convenzionale, integrando la composizione del nucleo familiare di riferimento, in assenza di separazione legale o divorzio, considerando - di norma - anche il genitore che non conviva con il nucleo di appartenenza del bambino, a condizione che abbia riconosciuto il bambino.

Il metodo di calcolo da utilizzare per l'integrazione sopra descritta sarà così articolato:

- a) la valutazione della situazione economico-patrimoniale aggregata partirà dall'ISE riferito al nucleo familiare in cui risiede il bambino e verrà integrata dall'ISE del genitore appartenente ad altro nucleo anagrafico, che sarà determinato attraverso l'estrazione dal nucleo familiare di appartenenza, applicando tutti i criteri e le franchigie previste dalla normativa vigente in materia di ISEE;
- b) successivamente si procede al calcolo dell'ISEC (Indicatore Situazione Economica Convenzionale), variando la originaria scala di equivalenza del nucleo familiare in cui risiede il bambino, maggiorandolo di una unità corrispondente al genitore integrato, e di eventuali ulteriori unità in presenza di altri fratelli minorenni a carico con lui conviventi.

L'indicatore così rideterminato è esclusivamente valido per le prestazioni erogate dai Servizi Educativi della Città di Torino relative ai Servizi nidi d'infanzia ogni qualvolta le vigenti disposizioni prevedono l'applicazione dell'ISEE.

In particolare, ai fini dell'accesso, nel solo caso previsto dall'allegato 1 al vigente Regolamento n. 231 "Nidi d'infanzia" della Città di Torino nelle situazioni di parità di punteggio ed ai fini di definire l'agevolazione tariffaria spettante per la frequenza al servizio, come attualmente normata dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 605/2002 "DISCIPLINA DEL SISTEMA TARIFFARIO DEI SERVIZI EDUCATIVI" e ss.mm.ii..

Al fine di non pregiudicare le situazioni nelle quali il genitore rimasto solo si trova nella effettiva impossibilità di avere il sostegno dell'altro genitore, l'operazione di aggregazione dei dati economico-patrimoniali di entrambi i genitori e del successivo calcolo dell'ISEC non opera nei seguenti casi:

- riconoscimento del figlio da parte di un solo genitore;

- quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del Codice Civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la mancata assistenza familiare in termini di rapporti affettivi ed economici del genitore non convivente, ovvero quando il genitore convivente con il minore attesti l'impossibilità materiale di ricostruire e reperire la situazione economica dell'altro genitore non convivente (come avviene nei casi di abbandono, irreperibilità dell'altro genitore, limitazioni della libertà personale etc.).

Inoltre risultano esclusi dal calcolo dell'ISEC i casi in cui, pur essendo presente un genitore fuori dal nucleo familiare ISEE di appartenenza del bambino, il solo genitore nel nucleo è legato da un nuovo rapporto di convivenza affettiva o da un nuovo vincolo coniugale, in entrambi i casi rientranti nel nucleo familiare di appartenenza del bambino e la cui situazione economica già rientra nel calcolo dell'ISEE di partenza.

L'esclusione interviene al fine di evitare una discriminazione che potrebbe colpire questi casi in cui la situazione economica del genitore fuori dal nucleo si andrebbe a sommare alla situazione economica di un nucleo familiare, che già risente della situazione economica del nuovo coniuge o convivente del genitore nel nucleo. Ciò per effetto della scelta a monte che caratterizza il nuovo indicatore: la definizione di un sistema di calcolo ancorato all'ISEE dei componenti il nucleo familiare di appartenenza del bambino a cui si aggiunge, a meno di situazioni particolari, la situazione reddituale e patrimoniale dell'eventuale genitore non rientrante in quel nucleo.

Sono confermati tutti gli altri criteri previsti dal D.Lgs. 109/1998 e s.m.i. di calcolo della situazione economica equivalente (ISEE) che rimane pertanto l'unico indicatore di riferimento, salvo i casi particolari sopra descritti.

La mancata presentazione della dichiarazione che integri la situazione economico-patrimoniale di uno dei due genitori per il calcolo dell'ISEC, qualora non ricorrano gli estremi per far valere una delle predette cause di esclusione, verrà considerata come mancata presentazione dell'ISEE per gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni.

Si stabilisce inoltre che l'ISEC abbia gli stessi termini di validità e procedure di applicazione fissati dalle norme in essere per la presentazione dell'ISEE.

Considerato che l'introduzione dell'ISEC, per la delicatezza della materia nella quale si interviene, assume carattere di sperimentaltà nel primo anno di applicazione, si dà mandato al Servizio competente in fase di applicazione di definire procedure adeguatamente flessibili in rapporto alla particolarità dei singoli casi.

Dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera f, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", il Consiglio Comunale ha la competenza per la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del Regolamento Comunale n. 224 non è richiesto il

parere obbligatorio delle circoscrizioni.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare, per le motivazioni compiutamente indicate in premessa, l'introduzione in via sperimentale dell'Indicatore Situazione Economica Convenzionale - cosiddetto ISEC -, che integri l'ISEE nei soli casi e con le modalità ed esclusioni indicate, ricostruendo la situazione economica, reddituale e patrimoniale del nucleo familiare tenendo conto - di norma - del reddito e del patrimonio di entrambi i genitori, anche qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia, in assenza di separazione legale o divorzio. I termini di validità e le procedure di applicazione dell'ISEE Convenzionale sono i medesimi fissati dalle norme in essere per la presentazione dell'ISEE;
- 2) di dare atto che l'indicatore ISEC avrà valore esclusivamente per i Servizi Educativi ed in questa prima fase sperimentale si applicherà unicamente ai fini di definire l'agevolazione tariffaria spettante per la frequenza al servizio nidi d'infanzia, nonché, ai fini dell'accesso, nel solo caso previsto dall'allegato 1 al vigente Regolamento n. 231 "Nidi d'infanzia" della Città di Torino nelle situazioni di parità di punteggio. Per gli altri Servizi Educativi continua ad applicarsi la vigente disciplina ISEE, come attualmente normata dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 605/2002 "DISCIPLINA DEL SISTEMA TARIFFARIO DEI SERVIZI EDUCATIVI" e ss.mm.ii.;
- 3) di stabilire che l'ISEC entrerà in vigore con la presentazione delle domande d'iscrizione al servizio nidi d'infanzia per l'anno educativo 2013/2014, qualora la presente deliberazione sia esecutiva al momento di apertura delle iscrizioni. Per coloro che già frequentano i nidi d'infanzia, l'applicazione dell'ISEC decorrerà dalla data di esecutività della presente deliberazione, al momento della presentazione di una nuova dichiarazione ISEE per ottenere l'agevolazione tariffaria;
- 4) di dare atto che, sulla base dei risultati ottenuti dalla sperimentazione, si valuterà la fattibilità di estenderla anche agli altri servizi educativi, con particolare riguardo alla

- ristorazione scolastica, prevedendo tale attività all'interno del vigente "PROTOCOLLO UNIFICATO DELLE ATTIVITÀ IN CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E I CAF E PER L'ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE" di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 30 marzo 2010 (mecc. 2010 01599/013);
- 5) di dare mandato ai Dirigenti dei Servizi competenti di adottare tutte le determinazioni necessarie per definire le procedure atte al raggiungimento degli obiettivi espressi nel presente atto;
- 6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORA ALLE POLITICHE
EDUCATIVE
F.to Pellerino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
COORDINAMENTO
AMMINISTRATIVO E CONTABILE -
ACCESSO AI SERVIZI
F.to Rinaldi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL VICE DIRETTORE GENERALE
FINANZA E TRIBUTI
Il Dirigente Delegato
F.to Tornoni

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Coppola Michele

PRESENTI 35

VOTANTI 23

ASTENUTI 12:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica

FAVOREVOLI 23:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, il Vicepresidente Levi Marta, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Coppola Michele

PRESENTI 35

VOTANTI 23

ASTENUTI 12:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica

FAVOREVOLI 23:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, il Vicepresidente Levi Marta, Lo Russo Stefano,

Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Ferraris
